

Condizioni generali di trasporto (CGT)**NOTA IMPORTANTE**

Nell'affidare a CORRIERE BLITZ una spedizione, il "mittente", per proprio conto o per conto di qualsivoglia terzo che abbia interesse alla Spedizione stessa, concorda nell'applicare le CGT sin dall'accettazione della Spedizione da parte di CORRIERE BLITZ, salvo contrarie indicazioni, concordate per iscritto da una persona autorizzata da CORRIERE BLITZ. Per "spedizione" s'intende ogni e qualsivoglia documento o pacco che viaggi accompagnato da un'unica lettera di vettura e che potrà essere trasportato con qualsiasi mezzo che CORRIERE BLITZ, a suo insindacabile giudizio, decida di utilizzare, incluso l'uso del trasporto aereo, stradale o altro. Per "lettera di vettura" si intende qualunque tipo di etichetta stampata da CORRIERE BLITZ, lettera di vettura aerea od ogni e qualsivoglia documento di trasporto, nel quale dovranno ritenersi richiamate le presenti CGT. La responsabilità di CORRIERE BLITZ in relazione a ciascuna spedizione trasportata è limitata a quanto previsto nel presente documento. Qualora il mittente richieda una maggior tutela, potrà richiedere, corrispondendo un importo aggiuntivo, l'assicurazione della spedizione. (Per maggiori informazioni, cfr. quanto successivamente riportato).

1. Dogana, Esportazioni ed Importazioni Al fine di eseguire i servizi di spedizione, CORRIERE BLITZ potrà svolgere per conto del mittente qualsiasi delle seguenti attività: (1) compilare documenti, modificare codici di prodotto o servizio e pagare eventuali oneri o tasse previste dalle norme e delle leggi applicabili, (2) agire in qualità di spedizioniere del mittente per scopi doganali e di controllo delle esportazioni e in qualità di Destinatarario solo ed esclusivamente al fine di designare un broker doganale che espletti le procedure di sdoganamento e di ingresso delle spedizioni e (3) rinvio della spedizione all'importatore incaricato dal destinatario o ad altri indirizzi su richiesta di qualsiasi persona che CORRIERE BLITZ ritenga, a suo ragionevole parere, esserne stata autorizzata.

2. Spedizioni Non Accettabili Il mittente dichiara di riconoscere espressamente che CORRIERE BLITZ considera non accettabile per il trasporto ogni spedizione che: • rientri nelle seguenti categorie: materiale pericoloso, merci pericolose, articoli vietati o soggetti a limitazioni conformemente a quanto definito da IATA (Associazione Internazionale dei Trasporti Aerei), ICAO (Organizzazione per l'Aviazione Civile Internazionale), ADR (Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada) o da parte di qualsiasi Pubblica Autorità o altra organizzazione che abbiano il potere di classificare le merci come sopra detto; • non sia provvista della dichiarazione doganale se richiesto dalle normative doganali in vigore; • contenga merci contraffatte, animali, oro e argento, valute, valori bollati/contrassegni di stato, strumenti di pagamento negoziabili al portatore, metalli e pietre preziose; armi da fuoco autentiche o imitazioni, loro parti, armi in genere, esplosivi e munizioni; resti umani, materiale pornografico o illegale, sostanze narcotiche o stupefacenti; • contenga qualsiasi altro materiale che CORRIERE BLITZ ritenga non trasportabile per motivi di sicurezza o di violazione di legge, oppure • abbia un imballaggio difettoso o inadeguato.

3. Consegne e Materiali Non Consegnabili Le spedizioni non possono essere consegnate a caselle postali o a codici postali. Le spedizioni verranno consegnate all'indirizzo del destinatario indicato dal mittente (qualora si tratti di servizi postali l'indirizzo sarà considerato quello dell'ufficio postale ricevente) ma non necessariamente alla persona indicata quale destinatario. Qualora le spedizioni siano dirette ad indirizzi aventi un servizio centrale o unificato di ricevimento, le stesse verranno consegnate a tale servizio. Qualora la spedizione sia da intendersi inaccettabile oppure il valore ai fini doganali sia stato sottovalutato, o il destinatario non possa essere ragionevolmente identificato o rifiuti la spedizione o non intenda pagare quanto dovuto a fronte della consegna della spedizione, CORRIERE BLITZ farà ogni ragionevole sforzo per reinoltrare la spedizione stessa al mittente con costi a carico dello stesso. Esperiti infruttuosamente questi tentativi, CORRIERE BLITZ potrà disporre, abbandonare o vendere la spedizione, senza con ciò

incorrere in una qualsivoglia responsabilità nei confronti del mittente o terzi in genere, restando inteso che eventuali incassi derivanti dalla vendita verranno utilizzati in primo luogo per coprire i costi del servizio e delle relative attività amministrative mentre al mittente spetterà solo l'eventuale somma residua.

4. Verifica CORRIERE BLITZ si riserva il diritto di aprire e di ispezionare le Spedizioni senza alcun obbligo di comunicazione.

5. Oneri di Spedizione Il prezzo della spedizione viene calcolato in base al valore più alto tra il peso effettivo e quello volumetrico. Le Spedizioni possono essere ripesate o rimisurate da CORRIERE BLITZ a conferma del calcolo effettuato. Il mittente provvederà a pagare o a rimborsare a CORRIERE BLITZ il corrispettivo di tutti i costi di spedizione, costi accessori, oneri e tasse dovuti per i servizi resi da CORRIERE BLITZ o costi a qualsiasi titolo sostenuti da CORRIERE BLITZ per conto del mittente, del destinatario o di terzi. Il mittente sarà altresì tenuto a rimborsare a CORRIERE BLITZ tutti i costi per reclami, danni, multe e spese sostenute da CORRIERE BLITZ stessa nel caso in cui il mittente le abbia assegnato merci ritenute inaccettabili per il trasporto secondo quanto previsto dall'art 2 delle presenti CGT.

6. Responsabilità di CORRIERE BLITZ

La responsabilità di CORRIERE BLITZ è esclusivamente limitata alle perdite e danni diretti, e comunque nei limiti per Kg/lb previsti al presente articolo 6. Il risarcimento di ogni altra perdita o danno è escluso (incluso, in via esemplificativa e non esaustiva, perdite in termini di profitto, utili, interessi, perdite di opportunità), indipendentemente dalla natura della perdita o del danno, anche qualora il rischio di una potenziale perdita o di un possibile danno fosse stato comunicato o, comunque, conosciuto da CORRIERE BLITZ prima o dopo l'accettazione della Spedizione. Nel caso in cui una Spedizione preveda una combinazione di trasporto aereo, stradale o altro, si considererà come trasportata via aerea. La responsabilità di CORRIERE BLITZ nei confronti di qualsivoglia Spedizione trasportata, senza alcun pregiudizio per quanto previsto agli articoli 7-11, è limitata al valore della merce, e comunque non potrà eccedere quanto qui di seguito riportato:

- 25 USD per Kg, fino ad un massimo di 100 USD, per il trasporto internazionale via aerea.
- 12 USD per Kg, fino ad un massimo di 100 USD, per il trasporto internazionale via terra;
- € 1 per Kg, fino ad un massimo di € 30, per il trasporto nazionale.

Per ogni Spedizione potrà essere avanzata un'unica richiesta di risarcimento, così come unico sarà il rimborso di tutte le perdite o danni connessi alla spedizione stessa. Qualora il mittente ritenga che tali limiti di risarcimento non siano sufficienti, dovrà provvedere a una specifica dichiarazione di valore e richiedere l'assicurazione secondo quanto indicato nell'articolo 8 (Assicurazione Spedizione), oppure provvedere personalmente ad un'assicurazione. In caso contrario il mittente si assume tutti i rischi di perdita o danno.

7. Tempistiche di Richiesta di Risarcimento

Tutte le richieste di risarcimento dovranno essere inoltrate per iscritto a CORRIERE BLITZ entro e non oltre trenta (30) giorni dalla data in cui CORRIERE BLITZ ha preso in carico la Spedizione. Trascorso il predetto termine, CORRIERE BLITZ non sarà ritenuta responsabile in alcun modo.

8. Assicurazione Spedizione CORRIERE BLITZ potrà provvedere all'assicurazione del valore della merce a copertura di perdite o danni fisici alla Spedizione, a condizione che il mittente abbia provveduto a compilare, sul fronte della LETTERA DI VETTURA, la sezione relativa all'assicurazione ovvero richiedere la copertura assicurativa tramite i sistemi automatici CORRIERE BLITZ, corrispondendone il relativo premio. La copertura assicurativa non copre comunque le perdite o i danni indiretti, o per mancati guadagni, ovvero le perdite o i danni derivanti da ritardi nella consegna della Spedizione.

9. Ritardi della Spedizione e Garanzia di Rimborso

CORRIERE BLITZ si impegna a fare quanto possibile affinché le spedizioni vengano consegnate nel rispetto dei tempi di resa comunicati da CORRIERE BLITZ, non fornendo alcuna garanzia al riguardo, in considerazione del fatto che detti tempi di resa

non sono vincolanti e non rappresentano una obbligazione derivante dal presente contratto.

10. Eventi al di fuori del controllo di CORRIERE BLITZ non è da ritenersi responsabile per eventuali perdite o danni causati da ritardi. CORRIERE BLITZ non può essere ritenuta responsabile per eventuali perdite o danni dovuti a cause che vanno oltre il controllo di CORRIERE BLITZ stessa, includendo, senza limitazione alcuna: danni elettrici o magnetici a, o cancellazione di, immagini elettroniche o fotografiche, dati o registrazioni; qualunque caratteristica o difetto correlata alla natura della Spedizione, anche se nota a CORRIERE BLITZ; atti od omissioni da parte di un soggetto che non sia sotto la diretta responsabilità di CORRIERE BLITZ, es. mittente, destinatario, terzi, dogane o altri enti governativi; forza maggiore, es. terremoto, ciclone, tempesta, inondazione, nebbia, guerra, incidente aereo o embargo, disordine o sommossa civile, scioperi.

11. Convenzioni Internazionali Qualora la Spedizione sia trasportata a mezzo aereo e implichi una destinazione ultima o una sosta in un paese diverso da quello di partenza, si considererà applicabile la Convenzione di Montreal o la Convenzione di Varsavia, a seconda del caso. Per il trasporto stradale internazionale, si considera applicabile la Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR). Tali convenzioni limitano la responsabilità di CORRIERE BLITZ in termini di perdite o danni.

12. Garanzie e manleve del mittente Il mittente si impegna a manlevare e indennizzare CORRIERE BLITZ per ogni perdita o danno che possano derivare dal mancato rispetto da parte del mittente stesso di ogni e qualsiasi voglia legislazione o regolamento applicabile e vigente. Il mittente stesso, inoltre, si impegna a manlevare e indennizzare CORRIERE BLITZ per ogni perdita o danno che possano derivare dalla violazione da parte del mittente delle seguenti garanzie e dichiarazioni: • tutte le informazioni fornite dal mittente o da eventuali suoi rappresentanti sono complete e accurate; • la Spedizione è stata preparata in locali sicuri dai dipendenti del mittente; • il mittente dispone di personale qualificato addetto alla preparazione della Spedizione; • il mittente ha assunto le opportune misure di protezione relative alla Spedizione, al fine di evitare interventi non autorizzati durante la preparazione della spedizione nel suo magazzino e l'eventuale suo trasporto a CORRIERE BLITZ; • la spedizione è stata munita delle opportune indicazioni, indirizzi e imballaggi, al fine di assicurare un trasporto sicuro tenuto conto di una normale diligenza nella manipolazione della spedizione stessa; • tutte le legislazioni e norme applicabili in materia di dogana, importazione ed esportazione sono state rispettate; e • il documento di trasporto è stato firmato dal rappresentante autorizzato del mittente e le presenti CGT costituiscono un obbligo vincolante e applicabile.

13. Itinerario del trasporto Il mittente dichiara espressamente il proprio accordo sulle tratte del trasporto ed eventuali variazioni delle stesse, ivi inclusa la possibilità che la spedizione venga effettuata con soste intermedie.

14. Legge Applicabile Il mittente riconosce espressamente, a favore di CORRIERE BLITZ, che ogni controversia connessa o derivante dall'esecuzione del trasporto e dall'applicazione delle presenti CGT, dovrà essere assoggettata alla giurisdizione non esclusiva nonché alla legge del Paese ove la Spedizione stessa trae origine, sempre che ciò non contrasti con norme imperative di legge.

15. Principio di conservazione L'eventuale invalidità o inapplicabilità di una qualsiasi disposizione prevista nelle presenti CGT e derivante dall'applicazione di norme di legge, non inciderà in alcun modo sulla validità delle altre disposizioni di cui alle presenti CGT.

16. Rinvio ad altre forme Per quanto non previsto dalle presenti condizioni generali di trasporto (CGT), valgono le Condizioni Generali di Trasporto della Federazione Nazionale Corrieri per i servizi nazionali di trasporto merci depositate presso tutte le CCIAA il 12.06.1992, come successivamente modificate.

Ai sensi e per gli effetti degli art.1341-1342 c.c. si intendono approvate specificatamente le clausole di cui gli art.:1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16.

FIRMA PER ACCETTAZIONE: _____